



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 24009 del 24-11-2014

NEGA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA (Art.32 L.326/2003)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di definizione degli illeciti edilizi (istanza di sanatoria), presentata ai sensi dell'art. 32 della legge 326/2003, introitata al protocollo generale di questo Comune al n. 29286 del 06/12/2004, pratica n. 90/04, in ditta Tomasello Graziella, nata il 29/05/1958 a Biancavilla ed ivi residente nella C/da Ruvolo Grosso, relativa all'illecito edilizio :*edificio sito nel Comune di Biancavilla in catasto al F.19 part. 193-195. Esso è stato costruito in muratura, con copertura a due falde inclinate con struttura portante in legno. Il fabbricato è ad una elevazione fuori terra, ed è stato adibito come prima abitazione;*
- **Vista** l'attestazione e/o ricevuta di avvenuto pagamento, per oblazione, della somma pari a €.1029,00 a fronte di una somma auto dichiarata di €. 6.860,00;
- **Vista** l'attestazione di avvenuto pagamento, per oneri concessori, della somma pari a €.565,95 a fronte di una somma auto dichiarata di €. 1.886,50;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto forma di autocertificazione il 02/12/2004, con la quale la richiedente dichiara "*che le opere realizzate consistono in edificio...omissis...al foglio 19 part.193-195; esso è costruito in muratura , con copertura a due falde...omissis...; Il fabbricato è ad una elevazione fuori terra, ed è stato adibito come prima abitazione; che le opere stesse sono state ultimate in data 20/01/1995; ...omissis.....*";;
- **Visto** l'atto di divisione del 20/08/2001, ai rogiti del notaio in Adrano dottor Miche Guzzardi, registrato il 31/08/2001 al n.9275, con il quale la signora Tomasello Graziella, con il consenso degli altri comproprietari, acquisisce la proprietà del lotto di terreno in catasto al F.19 part. 195 (ex 165/a), mentre gli altri, coniugi Bonomo e Barbagallo ed i coniugi Petralia e Rubino, rispettivamente acquisiscono la proprietà dei lotti di terreno individuati in catasto al F.19 particella 196 (ex 165/b) e 197 (ex 165/c);
- **Vista** la nota prot.n. 7816 del 05/11/2004 introitata al protocollo generale di questo Ente in data 09/11/2004 al n.26960, con la quale l'Ente Parco dell'Etna comunica che in virtù del combinato disposto degli artt. 7 e 18 L.28/2/1985 n.47, le opere abusive, nonché l'area di sedime e quella di pertinenza, e le aree lottizzate, trovandosi in zona "C" di Parco, sono acquisite di diritto al patrimonio dello stesso Parco dell'Etna, così come da planimetria allegata;
- **Vista** la nota prot.n. 2275 del 04/04/2006 introitata al protocollo generale di questo Ente in data 06/04/2006 al n.9470, con la quale l'Ente Parco dell'Etna comunica, in riferimento all'immobile abusivo in oggetto, che con nota di trascrizione in data 10/11/2004, n.reg. gen.60564, sono stati acquisiti di diritto al patrimonio dell'Ente Parco, il fabbricato abusivo con relativa area di sedime e terreno di pertinenzaomissis.....;
- **Vista** la nota di riscontro alla nota prot.n. 2275 del 04/04/2006 (Parco dell'Etna) con la quale, questo Ente, comunica all'Ente Parco che per l'immobile abusivo in oggetto è stata presentata istanza di sanatoria edilizia in ditta Tomasello Graziella
- **Vista** la segnalazione di illecito edile prot.n. 1009/P.M. del 20/05/2005 a carico di Tomasello Graziella, sopra generalizzata, dalla quale si rileva la consistenza delle opere abusive :"*rispetto al sopralluogo del*



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

corpo forestale del 14/04/97, i lavori sono stati continuati - la continuazione consiste nell'ampliamento del fabbricato sul lato est di circa mq.30 tamponato e rifinito con messa in opera di infissi. Sul lato sud realizzazione di una veranda di circa mt. lineari 2x8 coperta con tetto in legno e tegole. Per le suddette opere è stata presentata istanza di sanatoria in data 06/12/04";

- **Vista** la nota prot.n. 27824 del 17/11/2006 debitamente notificata il 27/11/2006 con la quale questo Ufficio ha richiesto, alla richiedente, la integrazione della documentazione necessaria per legge ai fini della istruttoria dell'istanza di sanatoria edilizia;
- **Vista** la documentazione agli atti "invito a presentarsi in ufficio - nota del 13/04/2013" con in calce la firma del sig. Corsaro Domenico, coniuge della intestataria, che è stato informato sullo stato della pratica di sanatoria in argomento;
- **Visto** il comma 37 dell'art. 2 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 lettera d) e s.m.i: La mancata integrazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documenti;
- **Vista** la nota prot.n.23910 del 23/11/2016 di integrazione documenti con la quale il sig. Corsaro Domenico, in qualità di coniuge erede della signora Tomasello Graziella, congiuntamente ai figli Corsaro Salvatore Marco e Corsaro Andrea, trasmette parte della documentazione richiesta (rilievo architettonico - relazione tecnica e certificato di idoneità statica);
- **Rilevato** che la signora Tomasello Graziella risulta deceduta in Biancavilla il 07/06/2008 e da ricerche effettuate, presso gli uffici comunali, si rileva che nel procedimento in essere subentra a tutti gli effetti il coniuge Corsaro Domenico, nato il 02/12/1953 a Biancavilla ed ivi residente nella c/da Ruvolo Grosso, congiuntamente ai figli Corsaro Salvatore Marco e Corsaro Andrea;
- **Considerato** che a tutt'oggi non risulta trasmessa tutta la documentazione richiesta con nota prot.n. 27824 del 17/11/2006 debitamente notificata il 27/11/2006;
- **Visto** il parere del 06/04/2017 di questo Ufficio Sanatoria - U. P. - Gestione del Territorio -: "*Vista la richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria pratica n. 40/2004; Vista la richiesta di integrazione documenti 27824 del 17/11/2006 debitamente notificata il 27/11/2006; Che da accertamenti della P.M. prot.n.1009 del 20/05/2005 a carico di Tomasello Graziella, sopra generalizzata, si rileva: "rispetto al sopralluogo del corpo forestale del 14/04/97, i lavori sono stati continuati - la continuazione consiste nell'ampliamento del fabbricato sul lato est di circa mq.30 tamponato e rifinito con messa in opera di infissi. Sul lato sud realizzazione di una veranda di circa mt. lineari 2x8 coperta con tetto in legno e tegole. Per le suddette opere è stata presentata istanza di sanatoria in data 06/12/94"; Considerato che a tutt'oggi non risulta trasmessa tutta la documentazione richiesta e necessaria per legge; Visto il 1° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "...omissis...."; Visto il 2° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria"; Visto il comma 37 dell'art. 2 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 lettera d): La mancata integrazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documenti; Rilevato che con nota di trascrizione in data 10/11/2004, n.reg. gen.60564, il fabbricato abusivo con relativa area di sedime e terreno di pertinenza, sono stati acquisiti di diritto al patrimonio dell'Ente Parco; Visto, rilevato e considerato quanto sopra si esprime parere contrario al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria";*



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Vista** la nota prot.n. 8391 dell'11/04/2017 avente oggetto: *domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi prot.n.29286 del 06/12/2004, prat.n. 90/2004 - comunicazione di avvio del procedimento di diniego*, con la quale questo Ente per la istruttoria d'ufficio, ha comunicato agli interessati l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R.n.10/91, così come introdotto dall'art.23 L.R. 17/2004, finalizzato alla declaratoria di diniego dell'istanza di condono edilizio pratica n. 90/04, debitamente notificata agli interessati, tra il 14/04/2017 ed il 18/04/2017;
- **Considerato** che alla data odierna non sono pervenute memorie scritte e/o documenti entro i termini perentori di cui alla nota prot.n. 8391 dell'11/04/2017, ma bensì è pervenuta documentazione incompleta e non idonea per la istruttoria definitiva della pratica medesima, poichè non completa per le finalità di cui sopra e tale da non potere avanzare la richiesta di pareri agli enti preposti alla tutela dei vincoli, ovvero non idonea a poter accertare la reale consistenza dell'abuso;
- **Considerato**, altresì, che a tutt'oggi non sono pervenute prove di avvenuto pagamento delle somme per oblazione ed oneri concessori, a saldo, delle somme autodichiarate;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la L.R. 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della L.n. 724/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto, rilevato e considerato** quanto sopra,

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

- di cui all'istanza di condono edilizio pratica n. 90/04 prot.n. 29286 del 06/12/2004, relativa all'illecito edilizio consistente in un fabbricato ad uso residenziale, ad una elevazione fuori terra, con copertura a due falde inclinate con struttura portante in legno, sito in Biancavilla nella c/da Ruvolo Grosso, individuato in catasto al F.19 part. 193-195, presentata da Tomasello Graziella, nata il 29/05/1958 a Biancavilla ed ivi deceduta, pertanto nel procedimento in essere subentrano a tutti gli effetti il coniuge, Corsaro Domenico, nato il 02/12/1953 a Biancavilla ed ivi residente nella c/da Ruvolo Grosso, ed i figli, Corsaro Salvatore Marco nato a Modena il 24/09/1976 e residente in Biancavilla nella via Mongibello n.126 e Corsaro Andrea nato a Catania il 13/12/1986 e residente in Biancavilla nella via Delle Margherite n.114, per le motivazioni, di cui in premessa, che seguono così come riportati nel parere istruttorio del 06/04/2017 di questo Ufficio Sanatoria - U. P. - Gestione del Territorio: "*Vista la richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria pratica n.40/2004; Vista la richiesta di integrazione documenti 27824 del 17/11/2006 debitamente notificata il 27/11/2006; Che da accertamenti della P.M. prot.n.1009 del 20/05/2005 a carico di Tomasello Graziella, sopra generalizzata, si rileva: "rispetto al sopralluogo del corpo forestale del 14/04/97, i lavori sono stati continuati - la continuazione consiste nell'ampliamento del fabbricato sul lato est di circa mq.30 tamponato e rifinito con messa in opera di infissi. Sul lato sud realizzazione di una veranda di circa mt. lineari 2x8 coperta con tetto in legno e tegole. Per le suddette opere è stata presentata istanza di sanatoria in data 06/12/94"; Considerato che a tutt'oggi non risulta trasmessa tutta la documentazione richiesta e necessaria per legge; Visto il 1° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "...omissis...."; Visto il 2° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria"; Visto il comma 37 dell'art. 2 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 lettera d): La mancata integrazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documenti; Rilevato che con nota di trascrizione in data 10/11/2004, n.reg. gen.60564, il*



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

fabbricato abusivo con relativa area di sedime e terreno di pertinenza, sono stati acquisiti di diritto al patrimonio dell'Ente Parco; Visto, rilevato e considerato quanto sopra si esprime parere contrario al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria";

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

Biancavilla li 27-11-2014

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile della 7 Area P.O. "Gestione del Territorio"
(Arch. Maria Cristina Bisogni)

La presente deve essere notificata ai signori:

Corsaro Domenico (n. Biancavilla 02 /12/1953)
C/da Ruvolo Grosso - 95033 - Biancavilla

Corsaro Salvatore Marco (n. Modena 24/09/1976)
Via Mongibello 126 - 95033 Biancavilla

Corsaro Andrea (n. Catania 13/12/1986)
Via Delle Margherite n.114 - 95033 Biancavilla